



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

Prot. 0227897 – 29.12.2014

Alla Camera di Commercio  
Industria, Artigianato, Agricoltura di Genova  
**Trasmessa via Pec**

Rif. nota n27520  
del 19.12.2014

**Oggetto: Mediatori Marittimi** – quesito sul decreto applicativo mediatori marittimi.

Si fa riferimento alla nota a margine indicata, pervenuta a mezzo Pec il 22 dicembre 2014, con la quale è stato chiesto l'avviso dello scrivente Ministero in ordine ai seguenti argomenti concernenti l'attività di mediatore marittimo.

1) Se sia possibile lo svincolo della cauzione versata a suo tempo a titolo personale dai mediatori marittimi iscritti nell'ex ruolo, nel caso in cui essi ora svolgano l'attività **solamente** alle dipendenze di imprese di mediazione marittima, ovvero in qualità di loro legali rappresentanti, in considerazione della cauzione già versata dall'impresa in questione.

2) Se parimenti sia possibile non versare la cauzione a titolo personale, per un mediatore marittimo che intraprenda per la prima volta detta attività **unicamente** sotto forma di dipendente/amministratore/legale rappresentante di impresa di mediazione marittima, stante l'avvenuto versamento della cauzione da parte dell'impresa in questione.

In proposito si ritiene, per entrambi i quesiti, che il deposito cauzionale effettuato da parte dell'impresa di mediazione marittima esaurisca in toto l'obbligo dettato dall'art. 7 della L. 478/68 in quanto ad oggi, in assenza del ruolo mediatizio, detti soggetti risultano iscritti al RI/REA e, quindi, esercitare, unicamente in forza alla società di mediazione marittima per la quale operano.

Qualora poi i medesimi dovessero nel prosieguo svolgere l'attività in forma individuale – e quindi presentare un'apposita SCIA – per essi scatterà l'obbligo di versare una specifica cauzione, diversa da quella in questione, che rimarrà valida per la società e per tutti gli altri mediatori che continueranno ad operare per essa.

Invece, nel caso in cui il mediatore marittimo cessi l'attività ed intenda iscriversi nell'apposita sezione del REA come inattivo, sarà sua libera scelta decidere se mantenere o meno il deposito cauzionale, tenuto conto che comunque, qualora richiedesse successivamente la cancellazione da tale sezione per un nuovo svolgimento dell'attività, dovrà comunque attestare di aver effettuato il deposito in questione.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Gianfrancesco Vecchio)

RC